

INTESA TRA
**GOVERNO, REGIONI,
PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI**

(DOCUMENTO DI LAVORO DEL 6 LUGLIO 2011)

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

PREMESSO CHE

- con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato dello scorso 27 ottobre 2010 le parti firmatarie della presente intesa hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto;
- la materia dei tirocini formativi e di orientamento è disciplinata dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e da alcune regolamentazioni di livello regionale;
- dopo gli interventi della Corte Costituzionale e, in particolare, dopo la sentenza n. 50 del 2005, è stata chiarita la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento.

RILEVATO CHE

- solo poche Regioni hanno tuttavia provveduto a una disciplina organica della materia;
- è evidente la necessità di dare certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato, in modo da ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale di occasione di formazione e orientamento a stretto contatto con il mondo del lavoro;
- persiste altresì la necessità, per prevenire efficacemente gli abusi e l'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, di pervenire a un quadro di linee guida comuni condivise a livello nazionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

(1) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ. La presente intesa ha per obiettivo la definizione di linee guida condivise a livello nazionale per la regolamentazione e il corretto utilizzo dei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Se realizzati nel rispetto delle presenti linee guida, i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro.

(2) SOGGETTI PROMOTORI. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali possono promuovere tirocini formativi e di orientamento i seguenti soggetti: i servizi competenti al lavoro ai sensi dell'articolo 1, lett. g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 compresi i soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003; i centri pubblici di formazione e/o orientamento e gli operatori accreditati a livello regionale per la formazione; i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione o da soggetti accreditati; le cooperative sociali; le comunità terapeutiche e di riabilitazione.

(3) SOGGETTI OSPITANTI. Il tirocinio formativo e/o di orientamento può essere svolto, in Italia o all'estero, in aziende, in enti pubblici o privati, in studi professionali, in organizzazioni internazionali o in altre organizzazioni/istituzioni pubbliche o private. I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti nei seguenti limiti: a) datori di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o inferiore a cinque: un tirocinante; b) datori di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e quindici: non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) datori di lavoro con più di quindici dipendenti a tempo indeterminato: da un minimo di due tirocinanti fino a un massimo pari al cinque per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Al solo fine del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali sono considerati al pari dei dipendenti a tempo indeterminato.

(4) TIROCINANTI. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre diciotto mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I tirocini attivati con giovani che abbiano conseguito un titolo di studio da oltre diciotto mesi sono validi unicamente se certificati dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio o dalle Università ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(5) PROGETTO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO, TUTOR E DURATA. Condizioni per la regolare attivazione del tirocinio sono la presenza di un tutor aziendale e di un tutor designato dal soggetto promotore, nonché la definizione in forma scritta di un articolato progetto di formazione e/o orientamento redatto a cura del soggetto promotore e debitamente sottoscritto, per i relativi adempimenti, da parte del soggetto ospitante e dal tirocinante. Il progetto formativo e/o di orientamento deve indicare: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; b) i nominativi dei tutori; c) gli estremi identificativi delle assicurazioni; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore o i settori di inserimento. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di aziende o datori di lavoro, le convenzioni possono essere stipulate tra il soggetto promotore e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. L'attivazione del tirocinio resta in ogni caso soggetta agli adempimenti di legge sulle comunicazioni obbligatorie. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a sei mesi proroghe comprese. Durate superiori ai sei mesi sono ammesse in casi eccezionali, in ragione della peculiarità del progetto formativo e unicamente se certificate dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio o dalle Università ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi in cui vi è impossibilità dimostrata (malattia, impedimenti gravi) del tirocinante allo svolgimento del tirocinio.

(6) OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROMOTORI. I promotori hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività formative e/o di orientamento. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante se rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. Il soggetto promotore deve altresì garantire, al termine del percorso formativo, l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso dei tirocini da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo a cura del promotore a richiesta del tirocinante. I soggetti promotori hanno altresì l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al servizio al lavoro competente per territorio e devono effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

(7) OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI. Oltre agli obblighi generali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante ha l'obbligo di realizzare puntualmente e rendere effettivo il progetto di formazione e/o orientamento concordato con il soggetto promotore e con il tirocinante.

(8) OBBLIGHI DEI TIROCINANTI. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto concordato nella convenzione sottoscritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante svolgendo le attività previste dal progetto formativo e seguendo le indicazioni dei tutori.

(9) RIMBORSI SPESE. I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro. Sono pertanto escluse forme di remunerazione diretta o indiretta. È prevista tuttavia la possibilità che il soggetto ospitante e/o il soggetto promotore offrano al tirocinante un rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio previa presentazione e conservazione di adeguata documentazione. Resta ferma la possibilità di sostenere l'attivazione di tirocini formativi nei limiti delle risorse disponibili fermo restando l'impegno di Governo e Regioni a concentrare le risorse pubbliche sulla occupazione giovanile a favore del contratto di apprendistato ovvero alla conferma in servizio del giovane al termine di un percorso di tirocinio.

(10) DIVIETI. Il tirocinio non può essere utilizzato per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale della azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie. I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni e attività che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso così come precisati nel progetto formativo e di orientamento. L'impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

Sono esclusi dalla presente intesa i tirocini curriculari e, precisamente, i tirocini promossi da scuole e Università in favore dei propri studenti nell'ambito dei relativi percorsi didattici e formativi, nonché i percorsi di *internship* aziendale previsti nell'ambito dei dottorati di ricerca ovvero nella realizzazione di assegni di ricerca. A queste tipologie di tirocini trovano applicazione, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai precedenti punti 3, 5, 7, 8, 9, 11.

Le presenti linee trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini comunitari che effettuino esperienze formative e professionali in Italia, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari in conformità alla legislazione vigente.

Le parti firmatarie della presente intesa confermano altresì la computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché gli

stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 11 e 12 della predetta legge e siano finalizzati all'occupazione.

Le parti confermano infine che, in caso di imprese multi-localizzate, per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

Le Regioni si impegnano a recepire le presenti linee guida entro e non oltre sei mesi dalla firma della intesa e a promuovere i tirocini sulla base dello schema di progetto formativo e di orientamento allegato. Le parti firmatarie della presente intesa, nel considerare superata la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al relativo regolamento di attuazione auspicano altresì la recezione delle presenti linee guida in un provvedimento di legge di livello nazionale avente carattere di cedevolezza rispetto alle normative regionali con l'obiettivo l'applicazione uniforme e immediata della disciplina concordata sull'intero territorio nazionale.

Roma, _____ 2011